

Circolare n. 202

Firenze, Febbraio 2018

Prot. 88 FF/S/eb

Spett.le Impresa
Spett.le Consulente

OGGETTO: TRASMISSIONI ACCORDI NAZIONALI

La presente per comunicare quanto stabilito dagli accordi stipulati dalle parti sociali nazionali in data:

- **21/12/2017** che prevede l'indicazione obbligatoria della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso il contrattuale) e la diffusione ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale (allegata alla presente) tramite:
 - 1- Busta paga del mese di Gennaio 2018 (o febbraio nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio);
 - 2- La Prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;
 - 3- La certificazione unica ai fini fiscali;
 - 4- Il contratto di assunzione del lavoratore.

- **30/01/2018** che, oltre a ribadire che ogni datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell'assunzione, tramite inserimento nel contratto di lavoro la clausola informativa riportata nell'accordo del 21/12/2017, prevede la divulgazione da parte delle Casse edili a tutte le aziende loro associate dell'informativa in esame nonché la trasmissione dei contatti e-mail e di cellulare dei lavoratori e delle aziende associate e la collaborazione delle Casse edili con il Fondo Prevedi nella divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione salutiamo cordialmente

All.ti n. 1 c.s.d.

IL Vicepresidente
(Ernesto D'Anna)



IL Presidente
(George Boris Baldini)





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "**contributo contrattuale**".

Il **contributo contrattuale**, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"*iscrizione contrattuale*" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il *contributo contrattuale* ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "*Guida sul calcolo del contributo contrattuale*" nella sezione "*Documentazione - Normativa*" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al **contributo contrattuale** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al *contributo contrattuale*). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il *contributo contrattuale* obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul **sito internet www.prevedi.it** troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "*Accedi al tuo Fondo Pensione*" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "*Chiedi la liquidazione a Prevedi*" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).